REGOLAMENTO (CEE) N. 1375/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1989

che fissa il massimale indicativo di importazione in Spagna di tuberi-seme di patate per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 81, paragrafo 4 dell'atto di adesione è stato deciso di sottoporre i tuberi-seme di patate al meccanismo complementare agli scambi per il periodo dal 1° marzo 1986 al 31 dicembre 1989 ;

considerando che, a norma dell'articolo 83 dell'atto di adesione, all'inizio di ogni campagna di commercializzazione viene stabilito un bilancio di previsione in funzione delle previsioni di produzione e di consumo in Spagna di tuberi-seme di patate soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi ; che sono stati stabiliti i massimali indicativi per il periodo che va fino al 30 settembre 1989 ; che le fissazioni successive dei massimali indicativi devono riflettere una certa progressività rispetto alle correnti di scambio tradizionali ; che il bilancio così stabilito per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989 comporta la fissazione del massimale indicativo come in appresso ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 650/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per le importazioni in Spagna di taluni tuberi seme di patate [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1691/88 [4], ha stabilito alcune modalità di applicazione del MCS nel settore dei tuberi seme di patate ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il massimale indicativo di importazione in Spagna di tuberi-seme di patate della categoria certificata di cui al codice NC 0701 10 00 ammonta, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989, a 26 726 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 58.
[4] GU n. L 151 del 17. 6. 1988, pag. 33.